CAMERA DEI DEPUTATI N. 2608-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **MORO DINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MISASI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

alla Presidenza il 19 giugno 1970

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione

Presentata alla Presidenza il 3 luglio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 2608 prevede la conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione. Il decreto devolve alla competenza dei provveditori agli studi i provvedimenti previsti dall'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1924 (proroga di un anno del servizio di prova, nel caso che il servizio prestato sia stato inferiore a sette mesi), dall'articolo 6 del regio decreto-legge del maggio 1923 (licenziamento in caso di prova sfavorevole), dall'articolo 5 della legge 30 giugno 1955 (aumenti di stipendio periodici; quote complementari caro-vita; collocamento in aspettativa; concessione di congedi ordinari e straordinari). Oltre alle sopraddette competenze, viene attribuito ai provveditori agli studi il potere di provvedere con proprio decreto: 1) alla promozione ad ordinario del professore straordinario che abbia superato il biennio di prova; 2) al passaggio definitivo al ruolo dei professori ordinari che per effetto di concorso accedano ad altro insegnamento della scuola media. Il decreto-legge prevede altresì la facoltà per i provveditori agli studi di delegare, con proprio decreto, il potere

di emanare i provvedimenti sopra descritti ai presidi di ruolo delle scuole medie inferiori e superiori. Il relatore esprime l'avviso che il disegno di legge n. 2608, pur non innovando radicalmente l'attuale condizione burocratica nella quale avviene la carriera del personale docente, risponda alla esigenza generalmente sentita di accelerare l'*iter* burocratico delle carriere degli insegnanti. Nel corso della discussione di tale provvedimento legislativo in seno alla Commissione VIII, sono emersi suggerimenti e considerazioni di notevole interesse. Il relatore si limita a far cenno delle questioni più rilevanti, quali la esigenza che il decreto-legge non comprenda solo il personale insegnante, ma si estenda anche al personale non insegnante della scuola, la necessità di un decentramento per la determinazione rapida e sollecita del trattamento di quiescenza per il personale avente diritto, l'opportunità di una definizione urgente dei concorsi attualmente in fase di espletamento per la immissione in ruolo del personale docente. Inquadrato così nei propri limiti il decreto-legge, se ne raccomanda la conversione, perché esso accelera la carriera burocratica del personale insegnante. Il relatore, nel raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione del provvedimento, esprime l'auspicio che i provveditorati agli studi e le segreterie delle scuole medie siano posti sollecitamente in grado di provvedere ai nuovi compiti amministrativi che sono chiamati a svolgere. Nel chiudere la presente relazione, il relatore non può esimersi dall'osservare che talune facoltà attribuite dal presente decreto (aumenti periodici di stipendio; passaggio di grado, per anzianità, dei professori ordinari; attribuzione quote di aggiunta di famiglia) ai provveditori agli studi sono state attribuite con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760 e con legge 13 agosto 1962 alla competenza delle direzioni provinciali del tesoro e che pertanto, limitatamente a queste materie, riuscirebbe difficile per i provveditori agli studi esercitare il potere di delega.

MORO DINO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.